

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AVERARDI, SCARDACCIONE e TORTORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1973

Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio

ONOREVOLI SENATORI. — Gli anni 70 passeranno certamente alla storia per la riscoperta del termine « ecologia » che ha posto tutto il mondo di fronte al baratro ecologico, già quasi irreversibile, che noi tutti con lo esasperato sviluppo tecnologico, con gli eccessi della cosiddetta civiltà dei consumi, con l'incredibile e continuo aumento della popolazione nel mondo, abbiamo certamente, almeno in parte, contribuito a determinare.

Il continuo e crescente inquinamento dell'aria, della terra e delle acque, nonché l'alterazione dell'equilibrio biologico, verificatosi a seguito anche di indiscriminate ed antieconomiche bonifiche, con l'uso massiccio ed incontrollato di prodotti tossici in agricoltura, con lo sfruttamento esasperato ed irrazionale del suolo attraverso le così dette monocolture, hanno inciso profondamente sull'ambiente naturale nel quale l'uomo vive e dovrà continuare a vivere.

In questo quadro di dissesto ecologico, ormai mondiale, si dovrà indubbiamente programmare un più razionale sfruttamento delle risorse naturali, ponendo soprattutto at-

tenzione alla protezione ed alla ricostituzione degli ambienti con conseguente riassetto del territorio nel quale le regioni non potranno non avere carattere preminente: conseguentemente sarà necessario attuare una nuova e più incisiva politica in agricoltura, un blocco immediato all'invadenza del cemento armato ed alla speculazione, una regolamentazione razionale della produzione e dell'uso di composti chimici, che debba precedere una urgente e specifica normativa sulla protezione della natura.

Il presente disegno di legge, nel quale la protezione degli ambienti naturali e della fauna selvatica costituiscono i titoli principali per giungere ad una moderna e razionale disciplina dell'esercizio venatorio, tende a dare alle regioni l'enunciazione di principi fondamentali, previsti dall'articolo 117 della Costituzione; un valido canovaccio, per operare, attraverso leggi regionali, un tentativo di riassetto del territorio.

D'altra parte va rilevato che nonostante l'intensa campagna, operata dalla Radiote-

levisione e dalla grande stampa di informazione, tendente a dimostrare che l'attuale situazione di dissesto ecologico sia di esclusiva opera dei cacciatori, proprio dalle loro Associazioni da anni ormai si invoca una nuova legge che il Governo con l'ordine del giorno della Commissione agricoltura della Camera, votato in occasione dell'approvazione della legge n. 799 del 2 agosto 1967, aveva preso l'impegno di rivedere entro il 1968: la Commissione appositamente nominata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ebbe soltanto la fortuna di essere insediata!

Proprio dalle Associazioni venatorie, ed è giusto rilevarlo, sono stati predisposti disegni di legge-quadro che fino ad oggi sono stati disattesi, nonostante le pressioni esercitate, ed anche tenuto conto che le richieste avanzate contengono validi principi per la risoluzione del problema natura-caccia e dimostrano al tempo stesso come le accuse a loro rivolte tendano in realtà ad elevare una cortina fumogena su ben più pesanti responsabilità di quante hanno in effetti contribuito a determinare l'attuale squilibrio ecologico.

Nè può sottacersi il fatto che lo sport venatorio costituisce oggi in Italia il più vasto impiego di tempo libero di cittadini, tempo libero al quale è stato dato fino ad oggi scarso rilievo e che non può ulteriormente trascurarsi, anche attraverso, quindi, una regolamentazione dell'esercizio venatorio stesso.

Dipendono inoltre da tali regolamentazioni vaste attività tecniche, economiche, commerciali, artigianali e turistiche che interessano altrettante categorie sociali.

Ed è quindi con le affermazioni primarie che gli ambienti naturali e la fauna selvatica costituiscono patrimonio di interesse generale che con l'articolo 1 del presente disegno di legge viene sancita, demandando quindi, con l'articolo 2, alle regioni, l'attuazione di quanto dal presente disegno di legge previsto.

Con la nuova dizione di « fauna selvatica » si fissano i principi e si elencano i mammiferi e gli uccelli, selvaggina che può essere oggetto di caccia e gli animali predatori (articoli 3-6), riconfermando il principio giu-

ridico della *res nullius* — sanzionato d'altra parte dagli articoli 842 e 923 del Codice civile — riferito alla selvaggina in quanto il tentativo di legarlo alla proprietà del suolo o all'anacronistico *jus prohibendi* contrastano con una corretta interpretazione democratica.

Si fissano poi (articoli 7-16) le norme per l'esercizio venatorio e la relativa licenza di caccia a carattere nazionale e l'obbligatorietà della copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi.

Il calendario venatorio, con data fissa per la selvaggina stanziale autoctona, dà facoltà alle regioni per l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria; la caccia controllata nonché una serie di divieti con particolare riferimento alle colture agricole, mentre con l'articolo 17 si fissano norme per la protezione dell'ambiente e della fauna selvatica: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, parchi nazionali e regionali.

Il titolo V — articoli 19-24 — con la innovazione del Comitato centrale della caccia e la ristrutturazione degli organi amministrativi determina e detta moderne norme per la organizzazione tecnico-burocratica in ordine all'osservanza della legge.

Gli articoli 25-26 ristrutturano le Associazioni venatorie ponendole tutte democraticamente sullo stesso piano giuridico.

Il titolo VII, con la costituzione del Corpo nazionale delle guardie venatorie, stabilisce moderne e valide norme per la vigilanza venatoria mentre con il titolo VIII si fissano le tasse e le soprattasse nonché i concetti di impiego delle stesse.

Al titolo IX infine sono dettate le norme transitorie atte a superare il lasso di tempo tra l'entrata in vigore della legge e le conseguenti leggi regionali.

Onorevoli senatori, pur se convinti che la soluzione del problema venatorio non si presenta certo nè facile nè rapida, soprattutto per il vasto conflitto di interessi che pone, riteniamo che, con il presente disegno di legge, si pongano validi argomenti per giungere presto e bene a ridare alla caccia italiana, nel più vasto quadro dell'ambiente naturale, nuove prospettive.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****AMBIENTI NATURALI, FAUNA SELVATICA ED ESERCIZIO VENATORIO****Art. 1.**

Gli ambienti naturali e la fauna selvatica costituiscono patrimonio di interesse generale e sono tutelati dallo Stato e dai suoi Organi preposti con le norme della presente legge.

L'esercizio venatorio, quale fenomeno sociale e sportivo che investe l'impiego del tempo libero dei cittadini così come attività tecniche, economiche, industriali, commerciali, artigianali e turistiche, rappresenta un interesse nazionale tutelato e disciplinato dallo Stato, nei suoi principi fondamentali, con le norme previste dalla presente legge.

Art. 2.

In applicazione dell'articolo 117 della Costituzione e, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, le Regioni esercitano la potestà legislativa per la difesa e la ricostituzione degli ambienti naturali, per la protezione della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio.

TITOLO II**FAUNA SELVATICA E CLASSIFICAZIONE DELLA SELVAGGINA****Art. 3.**

Sono considerati fauna selvatica i mammiferi e gli uccelli viventi in libertà nonchè

tutte le specie estranee alla fauna locale liberata a scopo sperimentale.

Tra la fauna selvatica sono considerati selvaggina stanziale protetta:

a) tra i mammiferi: il cervo, il daino, il capriolo, la capra selvatica, il muflone, il camoscio, il camoscio d'Abruzzo, lo stambecco, il cinghiale, l'orso, la marmotta, l'istrice, la lepre comune, la lepre bianca, nonchè, limitatamente alla Sicilia, il coniglio selvatico;

b) tra gli uccelli: i tetraonidi (urogallo o cedrone, gallo forcello o fagiano di monte, francolino di monte e pernice bianca), i fagiani, la coturnice, la pernice rossa, la pernice sarda, la starna e la gallina prataiola.

In terreno libero la selvaggina appartiene al cacciatore che la abbatte o la cattura o che l'ha scovata finchè non ne abbandoni l'inseguimento; quella palesemente ferita al feritore. Si intende terreno libero quello comunque non precluso all'esercizio venatorio.

Con provvedimento delle Giunte regionali, anche su proposta dei Comitati provinciali della caccia e sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, possono essere apportate variazioni agli elenchi di cui alle lettere a) e b).

Art. 4.

È sempre vietato abbattere o catturare:

a) lo stambecco, il camoscio dell'Abruzzo, il muflone e la capra selvatica;

b) i giovani camosci dell'anno e le madri che li accompagnano;

c) l'orso, il lupo, la lontra, il gatto selvatico, l'istrice ed il riccio;

d) la marmotta durante il letargo;

e) la foca;

f) i pipistrelli di qualsiasi specie;

g) le gru, i fenicotteri e le cicogne;

h) i rapaci diurni e notturni. Questa disposizione non si applica alla cattura della civetta e del barbagianni destinati a servire

da zimbello e dei falchi destinati alla falconeria;

i) le femmine dell'urogallo e del fagiano di monte;

l) le rondini e i rondoni di qualsiasi specie;

m) i picchi di qualsiasi specie e il torcicollo;

n) il corvo imperiale, il gracchio corallino, il lucarino, il cardellino, il verzellino, il rampichino, le cincie, i codibugnoli, il regolo, il fiorrancino, il pendolino, il basettino, il pigliamosche, le balie, i liù di qualsiasi specie, l'usignolo, i forapaglie, la salciaiola, il cannareccione, la cannaiola, i canapini, le bigie, il beccafico, la capinera, la sterpazzola, la biggiarella, l'occhiotto, il beccamoschino, il passero solitario, le monachelle, lo stiaccino, il saltimpalo, il codiroso, il pettazzurro, il pettirosso, la passera scopaiola, lo scricciolo, il merlo acquaiolo, il succiacapre, il gruccione, l'upupa, la ghiandaia marina, il martin pescatore;

o) la garzetta, il tarabuso e il tarabusi-no, il cavaliere d'Italia e la avocetta;

p) gli svassi, il tuffetto, le strolaghe;

q) i mignattini, le rondini di mare e il pulcinella di mare;

r) il pollo sultano;

s) i colombi domestici di qualsiasi razza ed i colombi viaggiatori. La proibizione non si applica ai Comuni ed ai proprietari dei colombi. La cattura dei colombi, dei passerii e degli storni da destinarsi ai campi di tiro a volo può essere consentita su autorizzazione della Regione ed a persone nominativamente designate.

Le Regioni, o per delega delle stesse gli Organi decentrati aventi funzioni amministrative in materia venatoria, possono autorizzare, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, persone nominativamente designate alla uccisione, alla cattura ed alla detenzione di esemplari appartenenti alle specie suindicate, alle condizioni che verranno stabilite nelle rispettive autorizzazioni.

Art. 5.

Agli effetti della presente legge, sono considerati nocivi i seguenti predatori:

a) fra i mammiferi: la volpe, la faina, la puzzola;

b) fra gli uccelli: i corvi, le cornacchie, le taccole, le gazze, le ghiandaie e le averle;

c) il gatto domestico vagante oltre 200 metri dalle abitazioni.

Con provvedimento delle Giunte regionali, anche su proposta dei Comitati provinciali della caccia e sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, possono essere apportate variazioni agli elenchi di cui alle lettere a), b), c).

L'uccisione e la cattura di animali nocivi, nonchè la presa e distruzione di uova, nidi e piccoli nati degli stessi, sono permessi dove la caccia sia comunque aperta ad un qualsiasi tipo di selvaggina e possono essere compiute nelle ore notturne anche col fucile previa autorizzazione del Comitato provinciale per la caccia, da persone nominativamente indicate. Nell'autorizzazione dovranno essere specificate le relative cautele da adottare.

L'uccisione e la cattura sono altresì permesse agli agenti di vigilanza nelle bandite, nelle oasi e nelle zone di ripopolamento e cattura in ogni tempo e con qualsiasi mezzo. Il Comitato provinciale per la caccia ha facoltà di autorizzare, stabilendone le modalità, la caccia agli animali nocivi anche in periodo di divieto, a persone nominativamente indicate.

La cattura e l'uccisione di animali nocivi può essere autorizzata con veleno, lacci, tagliole e trappole.

Art. 6.

L'introduzione dall'estero di selvaggina viva delle specie indicate dall'articolo 3 o di specie estranee alla fauna locale può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento, previo parere del Comitato centrale della caccia, il quale ne autorizza l'importazione, determinandone le modalità.

TITOLO III

ESERCIZIO VENATORIO

Art. 7.

Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento od alla cattura di selvaggina ovvero il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in atteggiamento di ricerca o di attesa della selvaggina per abbatterla o per catturarla ed anche l'uccisione o la cattura di selvaggina compiuta in qualsiasi altro modo a meno che non avvenga per forza maggiore o caso fortuito.

L'esercizio venatorio può effettuarsi con armi portatili, con cani, con furetti, con falchi e con archi e simili.

Art. 8.

È vietato cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

Le operazioni destinate a preparare i richiami possono effettuarsi anche due ore prima della levata del sole ed il ritiro può avvenire sino a due ore dopo il tramonto.

Nelle ore notturne di cui al primo comma è altresì vietato il porto e l'uso delle armi da caccia caricate con munizioni spezzate. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza.

Art. 9.

L'esercizio venatorio è consentito solo in terreno libero a chi sia munito della relativa licenza. Per l'esercizio venatorio soltanto con cani levrieri, con furetto, con falchi e con arco o simili, è prescritta la licenza con uso di fucile a non più di due colpi. È però consentito che il cacciatore si faccia aiutare per condurre i cani o per portare il furetto, i falchi o gli arnesi da persone non munite di licenza.

Le licenze per l'esercizio venatorio sono valide in tutto il territorio nazionale.

Durante l'esercizio venatorio il concessionario deve essere munito della prescritta li-

cenza e presentarla ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

Art. 10.

La licenza di caccia ha la durata di anni sei dal giorno del rilascio ed è concessa e revocata dal Prefetto o dal Questore, secondo le rispettive competenze, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

La validità della licenza è subordinata al pagamento annuale della relativa tassa che si effettua mediante l'applicazione di speciali marche di concessione governativa per l'importo di cui all'articolo 33 della presente legge annullate dagli uffici postali. Qualora l'Autorità competente non dovesse accogliere la domanda di concessione o di rinnovazione della licenza, al richiedente saranno rimborsate le somme versate.

Per il rilascio della prima concessione di licenza di caccia, nonchè per la restituzione di licenza medesima nei casi di ritiro o sospensione a seguito di condanna per infrazione alle norme della presente legge, l'interessato deve produrre anche il certificato medico di idoneità e il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio da rilasciarsi dai Comitati provinciali della caccia, secondo le disposizioni impartite dal Comitato centrale della caccia. Le commissioni provinciali di esami sono nominate con provvedimento delle giunte regionali.

Nelle suddette commissioni debbono essere rappresentate le associazioni venatorie riconosciute almeno con un componente su proposta vincolante degli organi provinciali della stessa. Le licenze per l'esercizio venatorio autorizzano il titolare, durante l'esercizio venatorio, a portare qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a provvedere ad ogni esigenza venatoria ed a portare, altresì, più fucili, quando ciò sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia.

La Prefettura e la Questura devono comunicare ogni mese al Comitato provinciale della caccia la concessione, la sospensione o la revoca delle licenze sopra indicate.

Per l'uso della licenza di caccia si deve dimostrare di avere l'assicurazione per un massimale di responsabilità civile terzi pari

ad un minimo di lire 20 milioni per danni alle persone e lire 500.000 per danni ad animali e/o cose di terzi.

Art. 11.

L'esercizio venatorio è consentito:

a) per la selvaggina migratoria: dalla seconda domenica di agosto al 1° gennaio incluso;

b) per la selvaggina stanziale protetta: dalla terza domenica di settembre al 1° gennaio incluso.

Successivamente al 1° gennaio, le Regioni potranno consentire l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria comunque non oltre le seguenti date:

a) ultimo giorno di febbraio per il fringuello, germano reale, folaga;

b) 31 marzo per colombaccio, colomabella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, corvi, cornacchie, gazze e ghiandaie e beccacce;

fissando le relative modalità dell'esercizio venatorio stesso.

Le Regioni altresì, per una maggiore tutela, potranno vietare l'esercizio venatorio a specie di selvaggina stanziale protetta posteriormente all'ultima domenica di novembre.

I calendari venatori, relativi all'intera annata venatoria, dovranno essere emanati, sentiti i Comitati provinciali della caccia, dal Presidente della Giunta regionale, perentoriamente entro il 1° luglio di ogni anno. L'allenamento dei cani da ferma, da seguito e da scovo, è consentito da 30 giorni precedenti l'inizio dell'esercizio venatorio.

Ai soli fini di studio ed amatoriali, sentito il parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia ed il Comitato centrale della caccia, le Regioni potranno consentire, stabilendo le relative modalità, la cattura di uccelli da appostamenti fissi.

Gli uccelli catturati non potranno essere uccisi ma esclusivamente essere immessi vivi in commercio quali uccelli da richiamo o da gabbia o da voliera.

Art. 12.

Ai fini di una maggiore tutela della selvaggina stanziale protetta e dell'agricoltura, tutto il territorio nazionale, per quanto attiene l'esercizio venatorio alla selvaggina stanziale protetta, è sottoposto al regime di caccia controllata. Per caccia controllata alla selvaggina stanziale protetta si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazione di giornate di caccia ed eventualmente del numero dei capi da abbattere per ogni specie.

Il Presidente della Giunta regionale, nel calendario venatorio, stabilisce annualmente il numero delle giornate di caccia che verranno usufruite a scelta del cacciatore e dei capi da abbattere per ogni specie di selvaggina stanziale protetta.

Tutti i titolari della licenza per l'esercizio venatorio, potranno esercitare la caccia controllata, senza gravame, con l'osservanza delle norme del regolamento regionale emanato dal Presidente della Giunta regionale, sulla scorta di un regolamento tipo nazionale predisposto dal Comitato centrale della caccia, su parere delle Associazioni venatorie riconosciute. L'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria, nei periodi consentiti, non potrà essere soggetto ad alcuna limitazione.

Art. 13.

Per l'esercizio venatorio sono vietati:

a) l'uso di arma da fuoco impostata, con scatto provocato dalla preda;

b) l'archibugio o altra arma da getto a cavalletto o spingarda;

c) la caccia col fucile su barca a motore, ovvero al rimorchio di barca a motore, nei fiumi, nei laghi e sul mare e la caccia con velivoli;

d) le reti di uso notturno, quali lanciatori, diavolacci, diluvi, ferzelli, antanelle, frugnoli e simili;

e) il soprerba, lo strascino o strusa;

f) le reti verticali rettilinee di sbarramento a gole montane per passate al fischio e al volo;

- g) la cattura di uccelli col vischio;
- h) le pianuzze o tese all'acqua;
- i) le sostanze venefiche, anche se usate per protezione agricola, qualora possano riuscire letali alla selvaggina, e quelle inebrianti ed esplodenti;
- l) i mezzi elettrici, le lanterne e le insidie notturne;
- m) le gabbie, ceste, pietre a scatto, tagliole e ogni genere di trappole o trabocchetti;
- n) i lacci di qualsiasi specie;
- o) le pasture con qualsiasi specie di mangime;
- p) i richiami acustici a funzionamento elettromeccanico muniti di amplificatori del suono;
- q) le panie ed i panioni sia fissi che vaganti;
- r) le armi munite di silenziatore;
- s) gli appostamenti costituiti in muratura od in altra solida materia con preparazione di sito;
- t) l'uccisione alla posta serale o mattutina sia della selvaggina stanziale protetta sia della beccaccia;
- u) gli appostamenti a distanza inferiore di mt. 100 da altro cacciatore e dai confini di territori comunque preclusi all'esercizio venatorio.

L'esercizio venatorio è soggetto alle seguenti altre limitazioni:

- a) divieto di usare richiami accecati;
- b) divieto di usare come richiami la starna, la pernice rossa, la pernice sarda, la coturnice;
- c) divieto di molestare con velivoli la selvaggina nei campi di allevamento, nei laghi, nelle valli e nelle praterie scendendo a bassa quota o permanendo, senza necessità, sui luoghi stessi;
- d) divieto di caccia a rastrello in più di quattro persone;
- e) divieto di cacciare qualsiasi specie di selvaggina sparando dai veicoli a trazione animale o meccanica;

f) divieto di usare per il tiro a volo stamne, pernice rossa, pernice sarda, coturnice e quaglie;

g) divieto di vendita e di commercio di ogni specie di selvaggina morta di provenienza nazionale.

L'importazione dall'estero di selvaggina morta è soggetta ad autorizzazione del Comitato centrale della caccia che ne stabilisce le modalità di importazione e di vendita.

È fatto divieto di esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina quando il terreno sia in tutto o nella maggior parte coperto di neve.

Art. 14.

La fabbricazione, la vendita e l'uso di anticrittogamici, anti-parassitari, fertilizzanti, disinfestanti, diserbanti e simili per uso agricolo, sono vietati senza la preventiva autorizzazione del Comitato centrale della caccia.

I prodotti posti in commercio devono avere sull'involucro stampato il numero e la data dell'autorizzazione del Comitato centrale della caccia relativi alla fabbricazione, vendita ed uso.

Art. 15.

L'esercizio venatorio è vietato:

a) nei giardini, ville e parchi destinati ad uso pubblico e nei terreni destinati ad impianti sportivi;

b) nelle località dove siano opera di difesa dello Stato o in quella ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'Autorità militare, e dove esistano monumenti nazionali.

Le località di cui al presente comma debbono essere delimitate da tabelle portanti la scritta « Zona militare - divieto di caccia ». Tali tabelle sono esenti da tasse;

c) nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o altra effettiva chiusura d'altezza non minore di metri 1,80. In detti fondi, su richiesta dei proprietari interessati, sono effettuate, da parte del Comitato provinciale

della caccia competente per territorio, catture di selvaggina per la protezione delle colture. La selvaggina stanziale, così catturata, deve essere destinata al ripopolamento del territorio provinciale;

d) in forma vagante nei terreni in attualità di coltivazione, quando arrechi danno alle colture. Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i vivai, i giardini, le coltivazioni floreali e gli orti; le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale; i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio; i prati naturali nel periodo in cui sono riservati alla falciatura, i frutteti, gli agrumeti, gli uliveti ed i vigneti specializzati, dalla germogliazione fino al raccolto; i terreni di recente rimboschiti.

La disposizione non viene applicata nel caso in cui il cacciatore non sia entrato nel fondo delimitato ed abbia risarcito il danno alle colture prodotto dal cane.

Tutti gli incaricati della vigilanza sulla applicazione della presente legge, sono tenuti d'ufficio, ovvero su richiesta del proprietario o conduttore del fondo o di chiunque altro, a redigere immediatamente verbale di accertamento relativo al danno;

e) nei terreni vallivi, paludosi e in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca, nonchè nei canali delle valli salse da pesca, quando il possessore li circondi con tabelle perimetrali. Tali tabelle debbono portare la scritta « Valle da pesca - divieto di caccia »;

f) ferme restando le disposizioni dell'articolo 703 del Codice penale e dell'articolo 57 della legge di Pubblica sicurezza, è vietato sparare a distanza minore di 150 metri in direzione di immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazione o posti di lavoro nonchè in direzione di vie di comunicazione, ferroviarie o strade.

Qualora si usino armi e munizioni di maggiore portata, si deve rispettare una distanza tale da evitare nocimento.

È in ogni caso vietato il porto d'armi da sparo cariche, anche se in posizione di si-

curezza, all'interno di centri abitati e a bordo di veicoli di qualunque genere.

Nel periodo di chiusura dell'esercizio venatorio sono vietati il porto d'armi da caccia con munizione spezzata a meno che il trasporto non avvenga con il fucile smontato o chiuso in busta od altro involucri. Tale divieto si applica anche in periodo di esercizio venatorio consentito nelle zone comunque precluse all'esercizio venatorio. Il divieto non si applica agli agenti di vigilanza.

L'uso di quaglie è limitato esclusivamente all'addestramento e all'allenamento dei cani e alle prove sul terreno. Tali addestramenti e prove debbono essere autorizzati dal Comitato provinciale della caccia dietro domanda in cui sia specificatamente indicata la località prescelta e la provenienza della selvaggina usata. Per le prove e l'addestramento sul terreno in tempo di divieto il Comitato provinciale della caccia, può altresì permettere di sparare alla selvaggina liberata, indicando le modalità da seguire. L'uso per il tiro a volo dei colombi, dei passerii e degli storni, in tempo di divieto, è consentito, purchè sia documentata la legittimità della cattura con le modalità previste dall'articolo 4, lettera s).

In caso di effettiva e provata necessità di tutelare le esigenze dell'agricoltura, le Regioni possono autorizzare la cattura dei passerii e degli storni nelle zone ove appaia indispensabile per la tutela dell'agricoltura stessa.

Per la cattura potranno essere autorizzate, oltre agli agenti di vigilanza venatoria, persone nominativamente designate dal Comitato provinciale della caccia. La relativa autorizzazione dovrà indicare le modalità e i sistemi di cattura, nonchè l'utilizzazione dei passerii e degli storni catturati.

Art. 16.

I Presidenti delle Giunte regionali, sentito il Comitato centrale della caccia ed il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, possono limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate nei casi ove si sia comunque verificato un depauperamento della consistenza faunistica stabilendo la durata delle limitazioni o del divieto.

TITOLO IV

OASI DI PROTEZIONE, ZONE DI RI-
POPOLAMENTO E CATTURA, PARCHI
NAZIONALI E REGIONALI

Art. 17.

Al fine della protezione e del ripristino degli ambienti naturali, nonchè per l'incremento della fauna selvatica, le Regioni provvedono, anche su proposta dei Comitati provinciali della caccia e delle associazioni venatorie riconosciute, alla costituzione di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura determinandone il finanziamento e le modalità di gestione.

Sentito il parere del Comitato centrale della caccia provvedono anche alla costituzione di parchi regionali determinandone il finanziamento e le modalità di gestione. Nelle oasi e nelle zone di ripopolamento e cattura è permanentemente vietato l'esercizio venatorio.

Nei parchi regionali, al fine del mantenimento dell'equilibrio faunistico, le Regioni possono autorizzare piani selettivi di abbattimento.

Gli enti pubblici, proprietari di terreni, sono tenuti a concedere l'uso degli stessi per la costituzione di oasi, zone di ripopolamento e cattura e parchi regionali.

Le Regioni autorizzano altresì, determinandone le modalità, centri di allevamento e cattura. Nei centri di allevamento e cattura è consentita la caccia di selezione, previa presentazione del piano di abbattimento annuale da sottoporsi all'approvazione della Regione o degli Organi delegati.

I terreni che sono comunque in godimento della Presidenza della Repubblica, sono costituiti di diritto in parchi nazionali.

Nei suddetti terreni è consentita la caccia di selezione previa presentazione del piano di abbattimento annuale al Comitato centrale caccia.

Art. 18.

I parchi nazionali, regionali, le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura ed i centri di allevamento devono essere delimitati con apposite tabelle, poste a non più di 50 metri l'una dall'altra, ben visibili e recanti l'indicazione specifica oltre che il numero del decreto di costituzione.

L'apposizione di dette tabelle è esente da tasse.

TITOLO V

ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 19.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è costituito il Comitato centrale della caccia. Esso si compone:

a) del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, o del Sottosegretario delegato, in qualità di Presidente;

b) di un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

c) del Direttore del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

d) di due Presidenti di Giunta regionale, o loro delegati, designati dall'Unione regioni d'Italia;

e) di due Presidenti di Giunta di amministrazione provinciale, o loro delegati, designati dall'Unione province d'Italia;

f) di un veterinario designato dagli organi nazionali dell'ordine;

g) di un rappresentante degli agricoltori designato di concerto dalle associazioni nazionali di categoria;

h) di un rappresentante dei coltivatori diretti designato concordemente dalle associazioni nazionali di categoria;

i) di tre cacciatori designati da ciascuna delle associazioni venatorie riconosciute a norma dell'articolo 25. Il Comitato centrale della caccia elegge nel suo seno due vice

presidenti dei quali uno tra i componenti indicati dalla lettera *i*) del precedente comma ed il segretario. I rappresentanti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), sono nominati e revocati in qualunque momento su proposta vincolante dei rispettivi Enti. Il Comitato centrale della caccia ha sede in Roma presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste: esso è organo autonomo e per il suo funzionamento si provvede con i proventi di cui all'articolo 34.

Art. 20.

Il Comitato centrale della caccia ha il compito di vigilare sull'applicazione delle norme previste dalla presente legge e, in particolare:

a) alla nomina del Comandante del Corpo nazionale delle guardie venatorie;

b) ad impartire direttive per il servizio di vigilanza venatoria;

c) a stabilire, ed a variare eventualmente, l'organico del Corpo nazionale delle guardie venatorie, fissando le norme di assunzione e di servizio;

d) ad approvare la divisa del Corpo nazionale delle guardie venatorie;

e) ad esprimere il parere sul riconoscimento delle Associazioni venatorie;

f) ad autorizzare la fabbricazione, il commercio e l'uso di prodotti per l'agricoltura di cui all'articolo 14;

g) ad esprimere il parere nell'introduzione di specie di cui all'articolo 6;

h) ad autorizzare l'importazione di selvaggina morta dall'estero di cui all'articolo 13, secondo comma, lettera *g*);

i) alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 34;

l) alla gestione dei fondi di cui all'articolo 34.

Le riunioni sono valide se presente la maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Ai componenti il Comitato centrale della caccia non compete alcun gettone di presenza.

Art. 21.

Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Università di Bologna, e costituito in persona giuridica pubblica è sottoposto alla vigilanza del Comitato centrale della caccia. Esso svolge attività tecnico-scientifica e di consulenza del Comitato centrale della caccia in materia di caccia ed esercita gli altri compiti che saranno stabiliti con lo statuto da approvarsi dal Comitato centrale della caccia medesima.

La consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale saranno disciplinati da apposito regolamento da approvarsi entro un anno dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro. Il Collegio sindacale è composto da tre funzionari designati rispettivamente in numero di due e di uno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Ministero del tesoro.

Presso le Università, gli istituti sperimentali zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli istituti zooprofilattici del Ministero della sanità possono essere istituiti centri di studi per l'allevamento, l'alimentazione e le malattie della fauna selvatica.

Art. 22.

Con provvedimento del Presidente della Giunta regionale è costituito il Comitato regionale della caccia.

Nella composizione del Comitato regionale della caccia, debbono essere rappresentati anche gli enti previsti per la composizione dei Comitati provinciali della caccia.

Al Comitato regionale della caccia possono essere delegati i poteri delle Regioni per quanto attiene alla presente legge e alle leggi regionali.

Le riunioni del Comitato regionale della caccia sono pubbliche e valide se presente la maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Ai componenti il Comitato regionale della caccia non compete alcun gettone di presenza.

Art. 23.

Con provvedimento del Presidente delle Giunte provinciali è costituito, in ciascuna Provincia, il Comitato provinciale della caccia, organo dell'Amministrazione provinciale con ordinamento autonomo.

Esso si compone:

a) del Presidente della Giunta provinciale o di un Consigliere da lui delegato, in qualità di Presidente del Comitato;

b) del Capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o di un funzionario da lui delegato;

c) del Capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste o di un funzionario da lui delegato;

d) di un insegnante di scienze naturali (zoologia);

e) di due cacciatori designati dagli Organi provinciali di ciascuna Associazione venatoria riconosciuta di cui all'articolo 25 della presente legge;

f) di due cacciatori designati dall'Associazione venatoria di cui all'articolo 25 che rappresenta la maggioranza dei cacciatori associati nella provincia;

g) di un rappresentante dei coltivatori diretti designato concordemente dalle associazioni nazionali di categoria;

h) di un rappresentante degli agricoltori;

i) di un rappresentante provinciale dell'Ente nazionale per la protezione degli animali;

l) di un rappresentante provinciale dell'Associazione nazionale pro-natura.

I membri di cui alle lettere e), f), g), h), i), l) sono nominati e revocati su proposta vincolante delle rispettive Associazioni.

Il Comitato elegge il Vice Presidente tra i membri di cui alle lettere e) ed f). Svolge le funzioni di Segretario del Comitato un dipendente dell'Amministrazione provinciale

nominato dal Presidente della Giunta provinciale.

Avverso il provvedimento del Presidente della Giunta provinciale è ammesso ricorso agli organi regionali di controllo in prima istanza ed al Comitato centrale della caccia in seconda.

Tutte le deliberazioni del Comitato sono rese esecutive dal suo presidente con apposito provvedimento, dopo la loro pubblicazione nelle forme consuete all'albo dell'Amministrazione provinciale.

Avverso dette deliberazioni, è ammesso ricorso presso gli organi regionali competenti, in prima istanza, in seconda istanza al Comitato centrale della caccia.

Le riunioni del Comitato provinciale della caccia sono pubbliche e valide se presente la maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Ai componenti il Comitato provinciale della caccia non compete alcun gettone di presenza.

Art. 24.

I Comitati provinciali della caccia hanno i seguenti compiti:

a) vigilare sull'applicazione delle disposizioni vigenti in materia venatoria e provvedere nella Provincia, secondo le direttive indicate dalla Regione, a tutte le iniziative atte a conseguire il ripopolamento della selvaggina stanziale, anche mediante opportune immissioni;

b) dare impulso nella Provincia ad una vasta azione di propaganda, che valga a diffondere tra i cittadini e tra i cacciatori la conoscenza delle leggi sulla caccia ed il rispetto delle norme disciplinanti la materia venatoria;

c) segnalare al Presidente della Giunta regionale l'opportunità di costituire oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, nonché ogni altra questione in materia di tecnica e di esercizio venatorio.

TITOLO VI

ASSOCIAZIONI VENATORIE

Art. 25.

Le Associazioni venatorie sono libere.

Le Associazioni nazionali tra i cacciatori, costituite con atto pubblico sono riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con quello dell'interno, sentito il Comitato centrale della caccia, e purchè posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità esclusivamente sportive, ricreative e tecnico-venatorie;

b) posseggano una efficiente e stabile organizzazione a carattere nazionale con adeguati organi periferici e con un minimo di associati pari al 5 per cento dei titolari di licenza per l'esercizio venatorio.

Le associazioni riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Comitato centrale della caccia.

Qualora vengano meno, anche in parte, i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato centrale della caccia, dispone con proprio decreto, d'intesa con il Ministro dell'interno, la revoca del riconoscimento stesso.

Art. 26.

Le Associazioni venatorie di cui all'articolo 25 della presente legge, oltre agli altri compiti che la presente legge affida loro, provvedono:

a) a costituirsi parte civile nei procedimenti penali derivanti da processi verbali presentati dalle Guardie venatorie ausiliarie ed, in ogni caso, ove ricorrano interessi diretti ed indiretti;

b) ad organizzare i cacciatori ed a tutelare i loro legittimi interessi;

c) a collaborare nel campo tecnico-organizzativo della caccia con gli organi dello Stato e degli Enti locali;

d) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche e normative;

e) a divulgare fra i cacciatori le conoscenze tecniche e venatorie;

f) a promuovere e finanziare iniziative atte a rendere più proficuo l'esercizio venatorio;

g) ad organizzare gare, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere venatorio.

TITOLO VII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 27.

Per la vigilanza sull'applicazione delle norme della presente legge e delle leggi regionali, è costituito il Corpo nazionale delle guardie venatorie.

Il Corpo nazionale delle guardie venatorie ha ordinamento autonomo e dipende dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nella sua veste di Presidente del Comitato centrale della caccia, ed è equiparato agli altri Corpi di pubblica sicurezza dello Stato.

Per l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo nazionale delle guardie venatorie, si provvede con i proventi di cui all'articolo 34 della presente legge.

Art. 28.

Le Associazioni venatorie di cui all'articolo 25, hanno facoltà di chiedere al Prefetto, a termine della legge di Pubblica sicurezza, il riconoscimento di Guardia giurata volontaria per i soci che diano sicuro affidamento di serietà e di capacità e che intendono eseguire volontariamente il servizio di vigilanza venatoria.

Le guardie giurate volontarie sono ammesse all'esercizio delle loro funzioni come guardie venatorie ausiliarie solo dopo aver superato gli esami di un programma predi-

sposto dal Comitato centrale della caccia e con le norme dallo stesso impartite ed aver prestato giuramento ai sensi dell'articolo 250 del regolamento 6 maggio 1970, n. 635.

Dette Guardie venatorie ausiliarie sono equiparate, ad ogni effetto, agli agenti del Corpo nazionale delle guardie venatorie e possono esercitare le loro funzioni in tutto il territorio nazionale.

Le domande ed i documenti necessari per il riconoscimento prefettizio delle Guardie venatorie ausiliarie sono esenti da ogni tassa di bollo e di concessione. La qualità di Guardia venatoria ausiliaria non dà luogo ad agevolazioni fiscali per il rilascio della licenza per l'esercizio venatorio.

Per dette Guardie non vi è obbligo di assicurazione per la invalidità e la vecchiaia nè per gli infortuni.

La perdita della qualità di socio delle Associazioni venatorie comporta la immediata, automatica decadenza dalle funzioni di guardia venatoria ausiliaria.

Art. 29.

Per le infrazioni alle norme previste dalla presente legge, il contravventore è punito con le ammende seguenti:

a) da lire 2.000 a lire 10.000 per la mancata custodia e l'allenamento dei cani in tempo di divieto;

b) da lire 2.000 a lire 6.000 per la mancata presentazione della licenza e dell'assicurazione obbligatoria;

c) da lire 300.000 a lire 1.000.000 per infrazione alle norme dell'articolo 14 della presente legge;

d) da lire 50.000 a lire 300.000 per ogni altra infrazione alle norme della presente legge.

Non sono obblazionabili le infrazioni alle norme degli articoli: 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, lettere d) ed f), 16 della presente legge.

Qualora la infrazione non preveda la oblazione, alla condanna segue la revoca della licenza da tre a cinque anni.

Art. 30.

Gli agenti preposti alla vigilanza sulle norme della presente legge possono chiedere la presentazione della licenza, o dei permessi, e della cacciagione a chiunque sia trovato in possesso di armi od arnesi atti alla caccia o in esercizio e in attitudine di caccia, procedendo al sequestro degli arnesi e della cacciagione in caso di contestata contravvenzione e delle armi qualora, per la trasgressione, non sia prevista la oblazione.

Detto sequestro non si estende al cane nè ai mezzi di trasporto che non siano usati direttamente a compiere atti di caccia.

Quando gli agenti abbiano notizia, o fondato sospetto, che sia stato commesso o si stia commettendo un reato previsto dalla presente legge nei limiti del Codice di procedura penale, e con i poteri dallo stesso concessi alla Polizia giudiziaria, possono procedere ad ispezioni e perquisizioni anche personali.

Art. 31.

Gli agenti che accertino, anche a seguito di denuncia, infrazioni punite dalla presente legge, redigono circostanziato processo verbale trasmettendone copia al Comitato provinciale della caccia, che provvede, qualora sia prevista l'oblazione, a darne comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno al contravventore od alla Pretura di competenza nel caso che l'oblazione stessa non sia consentita.

Gli agenti che procedono all'accertamento della contravvenzione consegnano la selvaggina viva o morta sequestrata al Comitato provinciale della caccia che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva, a meno che non si tratti di richiami, ed a vendere la selvaggina morta ed i richiami, mettendo a disposizione del contravvenzionato il prezzo ricavato nel caso che il giudizio si concluda con assoluzione. In caso di condanna, o di oblazione, la somma di cui sopra è introitata dal Comitato provinciale della caccia ed è impiegata in iniziative di

protezione della selvaggina e di ripopolamento.

Gli agenti provvedono a liberare sul posto la selvaggina viva sequestrata in campagna redigendo il relativo verbale.

Art. 32.

Non si procede contro colui che, entro 15 giorni dalla notifica da parte del Comitato provinciale della caccia del verbale di contravvenzione, provvede a pagare all'Ufficio del Registro una somma corrispondente a 1/3 dell'ammenda prevista, esibendo al Comitato provinciale della caccia la ricevuta del versamento.

TITOLO VIII

TASSE, SOPRATTASSE, RIPARTIZIONI

Art. 33.

Le licenze per l'esercizio venatorio sono soggette al pagamento delle seguenti tasse annuali a favore dell'erario:

a) licenza di caccia con uso di fucile ad un colpo, lire 6.000; a due colpi, lire 8.000; a più di due colpi, lire 12.000;

b) licenza di porto di fucile per le guardie venatorie ausiliarie per il controllo dei predatori, lire 1.000.

Le licenze per l'esercizio venatorio, escluse quelle rilasciate ai sensi della precedente lettera b) sono soggette altresì al pagamento delle seguenti soprattasse:

a) per ogni licenza di caccia con uso di fucile ad 1 colpo, lire 1.000;

b) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a 2 colpi, lire 2.000;

c) per ogni licenza di caccia con uso di fucile a più di 2 colpi, lire 2.500.

Art. 34.

Il provento complessivo delle tasse viene ripartito come segue:

- a) il 50 per cento per il finanziamento del Corpo nazionale delle guardie venatorie;
- b) il 20 per cento alle Amministrazioni regionali in relazione agli introiti della rispettiva Regione;
- c) il 30 per cento alle Amministrazioni regionali in relazione all'importanza faunistica del territorio.

Le somme erogate devono essere iscritte in apposito capitolo di bilancio delle Amministrazioni regionali, a finanziamento delle attività previste dalla presente legge.

Il provento complessivo delle soprattasse viene ripartito come segue:

- a) il 30 per cento ai Comitati provinciali della caccia, in relazione agli introiti delle rispettive province, per lo svolgimento dei compiti statutari;
- b) il 40 per cento ai Comitati provinciali della caccia, in relazione all'importanza faunistica delle rispettive province per lo svolgimento dei compiti statutari;
- c) il 10 per cento al Comitato centrale della caccia;
- d) il 10 per cento al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;
- e) il 10 per cento alle Associazioni venatorie riconosciute di cui all'articolo 25 a finanziamento di attività tecniche specifiche approvate dal Comitato centrale della caccia.

Il provento complessivo delle tasse e delle soprattasse viene stanziato in appositi capitoli dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si provvede all'erogazione dei proventi entro tre mesi dall'avvenuta iscrizione in bilancio.

Art. 35.

Il Ministero delle finanze provvede annualmente all'iscrizione nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di una

somma da determinarsi in relazione all'ammontare delle somme riscosse nell'anno precedente a titolo di oblazione o a seguito di contravvenzione alla presente legge.

Su tale somma il Comitato centrale della caccia eroga i premi agli agenti del Corpo nazionale delle Guardie venatorie ed alle Guardie venatorie ausiliarie che si siano maggiormente distinte nel servizio di vigilanza.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE

Art. 36.

Dall'entrata in vigore della presente legge non possono essere rilasciate nuove concessioni di riserve.

Le riserve di caccia, le concessioni delle quali sono in corso all'entrata in vigore della presente legge, scadono alla data della relativa concessione e non possono essere rinnovate. I concessionari di riserve possono richiedere, prima della scadenza, la trasformazione dei territori riservati in centri di allevamento e cattura assumendone la gestione con le modalità che verranno fissate dalle Regioni.

Nelle riserve, trasformate in centri di allevamento e cattura, è consentita la caccia di selezione, previa presentazione del piano di abbattimento annuale da sottoporsi all'approvazione della Regione o ad organi delegati che potranno limitarlo a determinate specie. Nelle riserve, dall'entrata in vigore della presente legge, è vietato l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria.

Art. 37.

I territori che, all'entrata in vigore della presente legge, risultino preclusi all'esercizio venatorio ai sensi degli articoli 50, 52 e 67-bis del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive

modificazioni, restano preclusi all'esercizio venatorio sino alla scadenza dei provvedimenti relativi.

Art. 38.

Il Corpo nazionale delle guardie venatorie entrerà in funzione un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato centrale della caccia appronterà l'organico del Corpo nazionale delle guardie venatorie, tenendo presente di assegnare a ciascuna Regione un nucleo di agenti in rapporto all'estensione del territorio faunistico ed al numero di cacciatori residenti.

Faranno parte di diritto del Corpo nazionale delle guardie venatorie, i guardacaccia in servizio all'entrata in vigore della presente legge, presso le Regioni; le Amministrazioni provinciali o i Comitati provinciali della caccia, a condizione che ne facciano domanda al Comitato centrale della caccia entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel Corpo nazionale delle guardie venatorie i guardacaccia di cui al comma che precede, manterranno a tutti gli effetti, l'anzianità ed il grado acquisito e dovranno essere destinati in servizio nella provincia di provenienza.

Gli Enti dai quali dipendono i guardacaccia di cui al presente articolo, provvederanno alla liquidazione degli stessi.

Art. 39.

I fondi accantonati a norma dell'articolo 34 per il funzionamento del Corpo nazionale delle guardie venatorie nell'anno precedente all'entrata in servizio verranno usufruiti per l'organizzazione dello stesso.

Art. 40.

I parchi nazionali sono sotto il controllo dello Stato che lo effettua tramite il Comitato centrale della caccia e sono gestiti da

Consigli di amministrazione, la nomina dei quali è disposta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tassativamente entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato centrale della caccia che emana anche i regolamenti di gestione.

Nei parchi nazionali è permanentemente vietato l'esercizio venatorio.

Per l'equilibrio faunistico il Comitato centrale della caccia potrà autorizzare piani selettivi di abbattimento.

Art. 41.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato centrale della caccia, provvederà all'emanazione dei regolamenti dei parchi nazionali e del regolamento-tipo per la caccia controllata.

Art. 42.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per la fabbricazione, la vendita e l'uso dei composti chimici per l'uso agricolo di cui all'articolo 14 dovrà ottenersi l'autorizzazione prevista dall'articolo 14 della presente legge.

Art. 43.

Il Ministro delle finanze, su proposta del Comitato centrale della caccia, potrà apportare aumenti alle tasse e soprattasse di concessione di cui all'articolo 33 per maggiori finanziamenti al Corpo nazionale delle guardie venatorie. In tal caso il maggior introito sarà usufruito interamente a favore del Corpo nazionale delle guardie venatorie.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre in bilancio, con proprio decreto, le variazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge e, in particolare, per il funzionamento del Corpo nazionale delle guardie venatorie.

Art. 44.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni dovranno emanare le leggi regionali in applicazione della presente legge.

Art. 45.

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione salvo per quanto riguarda la costituzione e il finanziamento del Comitato centrale della caccia che dovrà costituirsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*: a tal fine gli enti interessati faranno pervenire le loro designazioni entro 30 giorni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Negli stessi termini devono essere costituiti i Comitati regionali e provinciali della caccia.

A tal fine gli enti interessati faranno pervenire le loro designazioni entro 30 giorni ai competenti organi.

Art. 46.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, saranno determinati i modelli delle licenze per l'esercizio venatorio e le loro caratteristiche che dovranno essere rilasciate contestualmente.

Art. 47.

Nelle more di statuizione ed accettazione di norme europee e per il bacino mediterraneo per l'esercizio venatorio alle specie migratorie, le Regioni potranno consentire, esclusivamente lungo la fascia costiera e per una profondità di 2.500 metri dal battente dell'onda, la caccia a:

a) sino alla seconda domenica di maggio a quaglie e tortore;

b) sino al 15 giugno al falco pecchiaiolo (*pernis apivorus*).

Art. 48.

Le associazioni venatorie riconosciute a norma dell'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799, e più precisamente l'Associazione nazionale libera caccia, la Federazione italiana della caccia, l'Unione nazionale Enal-caccia-pesca e tiro e l'Ente produttori selvaggina, sono di diritto riconosciute a norma della presente legge.

Art. 49.

Sono abrogate tutte le norme che comunque si riferiscono all'esercizio venatorio e siano in contrasto con la presente legge.